



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

LINA RUBINO - Presidente -  
CRISTIANO VALLE - Consigliere -  
MARCO ROSSETTI - Consigliere -  
RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-  
PAOLO SPAZIANI - Consigliere -

**IMPUGNATIVA DI  
PREAVVISO DI FERMO  
AMMINISTRATIVO -  
QUALIFICAZIONE  
DELL'AZIONE**

R.G. n. 21358/2020

Cron. \_\_\_\_\_

CC - 19/12/2022

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21358/2020 R.G. proposto da  
MANARESI DAVIDE, elettivamente domiciliato in Roma, via Gabriele  
Camozzi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Delfo Maria Sambataro, dal  
quale è rappresentato e difeso

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE  
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

- intimati -

Avverso la sentenza n. 23357/2019 del TRIBUNALE DI ROMA,  
depositata il giorno 5 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022  
dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

### rilevato che

Davide Manaresi domandò giudizialmente l'annullamento e la  
dichiarazione di inefficacia di un preavviso di fermo amministrativo su



veicolo di sua proprietà notificato dall'Agencia delle Entrate Riscossione per la soddisfazione di un credito di Roma Capitale, causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

a suffragio della domanda, parte attrice dedusse l'omessa notificazione degli atti prodromici al preavviso e l'estinzione della pretesa in tal guisa azionata per prescrizione;

le domande sono state disattese in ambedue i gradi di merito;  
ricorre per cassazione Davide Manaresi, affidandosi ad un motivo;  
non svolgono difese in grado di legittimità, benché ritualmente evocate, Roma Capitale e l'Agencia delle Entrate Riscossione;

### **considerato che**

l'unico motivo censura, per violazione di plurime norme di diritto in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la sentenza gravata nella parte in cui ha qualificato l'azione proposta (in ordine alla contestazione sulla ritualità delle cartelle presupposte al preavviso) come opposizione agli atti esecutivi e ne ha ritenuto la tardività, dacché proposta oltre il termine ex art. 617 cod. proc. civ.;

la doglianza è fondata;

per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di misura a questa alternativa, a carattere puramente affittiva poiché volta ad indurre il debitore all'adempimento (così, sulle orme di Cass., Sez U, 22/07/2015, n. 15354, cfr. Cass. 27/11/2015, n. 24234; Cass. 17/07/2020, n. 15349), mentre la comunicazione preventiva di esso (il c.d. preavviso) è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore il credito fatto valere da soddisfare, senza essere inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata (specificamente, Cass. 21/09/2017, n. 22018; Cass. 25/02/2019, n. 5469);



in ragione della testé descritta natura, l'impugnativa del fermo amministrativo - così come della relativa comunicazione preventiva - con cui si contesti il diritto a procedere all'iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell'atto o del procedimento, configura un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall'ambito delle controversie di opposizione esecutiva (Cass., Sez. U, 27/04/2018, n. 10261; Cass. 08/04/2020, n. 7756; Cass. 30/09/2022, n. 28059) e si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, *in primis* al termine sancito, a pena di decadenza, dall'art. 617 cod. proc. civ. (espressamente, Cass. 28/02/2018, n. 4571; Cass. 7/12/2018, n. 31696; Cass. 04/07/2019, n. 18041; Cass. 27/07/2022, n. 23473);

la gravata sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per una nuova valutazione circa la regolarità delle notificazioni delle cartelle presupposte al preavviso di fermo, da compiere considerando che, ove tali notifiche siano state effettuate mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di lettere raccomandate con avviso di ricevimento (ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (tra le tante, Cass. 21/09/2020, n. 19680; Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass. 28/10/2016, n. 21803; Cass. 15/06/2016, n. 12351; Cass. 6/03/2015, n. 4567; Cass. 19/03/2104, n. 6395; Cass. 17/01/2013, n. 1091);

al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio;



**p.q.m.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 19 dicembre 2022.

Il Presidente

*Lina Rubino*

